

# REGOLAMENTO DEL PATRIZIATO DI CLARO



# INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONE E SCOPO (ART. 1 LOP).....	5
ART. 2 - ALTRI ENTI (ART. 2 LOP).....	5
ART. 3 - COSTITUZIONE (ART. 3 LOP).....	5
ART. 4 - SIGILLO .....	5
ART. 5 - BENI PATRIZIALI (ART. 5 LOP) .....	6
ART. 6 - PUBBLICO CONCORSO (ART. 12 LOP).....	6
ART. 7 - MODI DI GODIMENTO (ART. 28 LOP) .....	6
ART. 8 - GODIMENTO IN GENERALE (ART. 28 LOP).....	6
ART. 9 - CANI SU AREE PATRIZIALI E ECCEZIONI.....	6
ART. 10 - TAGLIO PIANTE .....	6
ART. 11 - DEPOSITO RIFIUTI - DIVIETO.....	6
ART. 12 - COSTRUZIONI - DIVIETO.....	7
ART. 13 - CONCESSIONE DELLO STATO DI PATRIZIO (ART. 43 LOP).....	8
ART. 14 - SVINCOLO DALLO STATO DI PATRIZIO (ART. 43, CPV. 1, LETT. C LOP) .....	8
ART. 15 - RINUNCIA ALLO STATO DI PATRIZIO (ART. 50 LOP) .....	8
ART. 16 - RIACQUISTO DELLO STATO DI PATRIZIO (ART. 50 LOP).....	8
ART. 17 - REGISTRO (ART. 56 LOP) .....	8
ART. 18 - GENERALITÀ (ART. 64 LOP).....	9
ART. 19 - COMPOSIZIONE (ART. 67 LOP).....	9
ART. 20 - COMPETENZE (ART. 79 LOP) .....	9
ART. 21 - SEDUTA COSTITUTIVA (ART. 78 E 68 LOP).....	9
ART. 22 - SESSIONI ORDINARIE (ART. 69 E 71 LOP).....	9
ART. 23 - SESSIONI STRAORDINARIE (ART. 70 LOP).....	9
ART. 24 - CONVOCAZIONE (ART. 72 LOP).....	9
ART. 25 - LUOGO (ART. 77 LETT. A LOP) .....	9
ART. 26 - NUMERO LEGALE (ART. 73 E 74 LOP).....	10
ART. 27 - URGENZA (ART. 59 LOC).....	10
ART. 28 - RINVIO (ART. 172 LOC) .....	10
ART. 29 - UFFICIO PRESIDENZIALE E COMPITI DEL PRESIDENTE (ART. 78 LETT. B LOP).....	10
ART. 30 - SCRUTATORI .....	10
ART. 31 - VERBALE (ART. 76 E 78 LETT. F LOP).....	10
ART. 32 - APPROVAZIONE .....	10

ART. 33 - SISTEMA DI VOTO (ART. 78 LETT. H LOP).....	10
ART. 34 - PROCEDIMENTO VOTAZIONI (ART. 78 LETT. H LOP).....	10
ART. 35 - QUOZIENTE DI VOTO (ART. 74 PTO 2 LOP).....	11
ART. 36 - REVOCA DELLE RISOLUZIONI (ART. 39 LOC).....	11
ART. 37 - PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI (ART. 76 CPV 2 LOP).....	11
ART. 38 - CASI DI COLLISIONE (ART. 75 LOP).....	11
ART. 39 - MESSAGGI E RAPPORTI (ART. 78 LETT. G E I LOP).....	11
ART. 40 - INTERPELLANZA (ART. 78 LETT. L LOP E ART. 36 LOC).....	11
ART. 41 - MOZIONE (ART. 78 LETT. I LOP E ART. 37 LOC).....	11
ART. 42 - MODALITÀ (ART. 77 H LOP).....	12
ART. 43 - CONTI.....	12
ART. 44 - PAGAMENTI E RISCOSSIONI; DIRITTO DI FIRMA (ART. 111 LOP).....	12
ART. 45 - CONTABILITÀ (ART. 113 LOP).....	12
ART. 46 - COMMISSIONE DELLA GESTIONE (ART. 68 LETT. M E ART. 78 LETT. I LOP).....	12
ART. 47 - ATTRIBUZIONI (ART. 114 LOP).....	12
ART. 48 - INCOMPATIBILITÀ (ART. 115 LOP).....	12
ART. 49 - COLLISIONE (ART. 116 LOP).....	12
ART. 50 - RAPPORTO (ART. 117 LOP).....	13
ART. 51 - NORME SUL FUNZIONAMENTO.....	13
ART. 52 - COMMISSIONI SPECIALI (ART. 78 LETT. I E 91 LOP).....	13
ART. 53 - COMPOSIZIONE (ART. 81 LOP).....	13
ART. 54 - LUOGO (ART. 94 LETT. A LOP).....	13
ART. 55 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE; DIREZIONE (ART. 94 LETT. B LOP).....	13
ART. 56 - VOTAZIONI (ART. 94 LETT. D LOP).....	14
ART. 57 - VERBALE; CONTENUTO E APPROVAZIONE (ART. 94 LETT. E LOP).....	14
ART. 58 - OBBLIGO DI DISCREZIONE (ART. 94 LETT. F LOP).....	14
ART. 59 - ISPEZIONE; RILASCIO DI ESTRATTI (ART. 94 LETT. F LOP).....	14
ART. 60 - TASSA CANCELLERIA.....	14
ART. 61 - LAVORI E FORNITURE (ART. 12 E 15 LOP).....	14
ART. 62 - SORPASSI DI GESTIONE CORRENTE; CREDITO SUPPLETORIO E SORPASSI DI CREDITO (ART. 109 LOP).....	14
ART. 63 - DELEGAZIONI E COMMISSIONI (ART. 91 LOP).....	14
ART. 64 - NOMINA (ART. 101 LOP).....	15
ART. 65 - PERIODO DI PROVA.....	15

ART. 66 - SCIoglimento DEL RAPPORTO D'IMPIEGO .....	15
ART. 67 - REQUISITI (ART. 103 LOP) .....	15
ART. 68 - INCOMPATIBILITÀ PER CARICA (ART. 83 LOP).....	15
ART. 69 - INCOMPATIBILITÀ PER PARENTELA (ART. 84 LOP) .....	15
ART. 70 - DOVERI DI SERVIZIO (ART. 103 LOP) .....	15
ART. 71 - SEGRETO D'UFFICIO .....	15
ART. 72 - COMPITI IN GENERALE E IN PARTICOLARE .....	16
ART. 74 - EMOLUMENTI .....	16
ART. 75 - STIPENDI DEI DIPENDENTI, ONERI SOCIALI E RINCARO .....	16
ART. 76 - DIARIE ED INDENNITÀ PER MISSIONI .....	16
ART. 77 - AMMONTARE DELLA MULTA (ART. 118 LOP).....	17
ART. 78 - ORDINANZE .....	18
ART. 79 - CONVENZIONI .....	18
ART. 80 - ENTRATA IN VIGORE; DIRAMAZIONE.....	19
ART. 81 - ABROGAZIONE .....	19
ART. 82 - DISPOSIZIONI GENERALI .....	19

# REGOLAMENTO DEL PATRIZIATO DI CLARO

In applicazione della Legge organica patriziale LOP (del 28 aprile 1992), del Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale RALOP (dell'11 ottobre 1994), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati (dell'11 ottobre 1994) e dei regolamenti speciali.

## TITOLO I NORME GENERALI

### **ART. 1 - DEFINIZIONE E SCOPO (ART. 1 LOP)**

Il nome del Patriziato è PATRIZIATO DI CLARO.

Il territorio del Patriziato di Claro si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Quartiere di Claro (Comune di Bellinzona).

### **ART. 2 - ALTRI ENTI (ART. 2 LOP)**

Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

### **ART. 3 - COSTITUZIONE (ART. 3 LOP)**

Il Patriziato di Claro, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 5966 del 13 novembre 1996, è costituito dai componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

### **ART. 4 - SIGILLO**

Il sigillo patriziale ha un diametro di 28mm, porta il nome del Patriziato e lo stemma che rappresenta, al centro lo stemma dell'ex Comune di Claro, sulla corona la dicitura *Patriziato di Claro*.



TITOLO II  
DEI BENI PATRIZIALI  
CAPITOLO I  
AMMINISTRAZIONE

**ART. 5 - BENI PATRIZIALI (ART. 5 LOP)**

<sup>1</sup> Al piano: come da regolare iscrizione a RFD.

<sup>2</sup> In montagna:

monti bassi:	Mogliègh, Étri, Ái, Caurí, Roréd, Donedín, Moncrín, Céns, Guèr, Mont Luét, Ramigòi, Bedrói, Madéi, Ruíd, la Mondo e la Tée (Téie);
monti alti:	Parusciána, Lentòzz da Sóro, Lentòzz da Sótt, Pozzòu, Pozzofaréi, Marús finch a Lavíni, Mónt Nòv, Déssi, Bézz (Béns), Cazzói, Trancói, i Mént, al Mónt di Marangói e Bertéll;
alpi:	Peurétt, Cadín, Garerésc, Gasgèrn, Mótt, Forcaríd, Domás e Provéi.

**ART. 6 - PUBBLICO CONCORSO (ART. 12 LOP)**

Riservate le disposizioni della LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.

Quando il valore supera l'importo di CHF 10'000.00 il concorso dev'essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

CAPITOLO II  
MODI DI GODIMENTO

**ART. 7 - MODI DI GODIMENTO (ART. 28 LOP)**

<sup>1</sup> La pascolazione del bestiame può essere concessa secondo relativo regolamento.

<sup>2</sup> Le reti viarie forestali e l'utilizzo degli stabili in montagna sono disciplinate da appositi regolamenti.

<sup>3</sup> Gli stabili in montagna e al piano, le cave, i terreni, i parcheggi e tutti gli altri beni patriziali possono essere ceduti in affitto secondo le disposizioni dell'art. 6 del presente regolamento o disciplinati da appositi regolamenti.

**ART. 8 - GODIMENTO IN GENERALE (ART. 28 LOP)**

Vengono prelevate le seguenti tasse annue:

a) pascolazione di ovini e caprini	CHF	5.00	per capo
b) pascolazione di bovini e equini	CHF	10.00	per capo

**ART. 9 - CANI SU AREE PATRIZIALI E ECCEZIONI**

La tenuta dei cani è disciplinata dalla relativa Ordinanza Municipale sulla custodia dei cani, dalla Legge sui cani e dal relativo Regolamento.

**ART. 10 - TAGLIO PIANTE**

E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale, previa autorizzazione dell'Ufficio patriziale.

L'autorizzazione per uso proprio è concessa dietro pagamento di una tassa stabilita d'intesa con il Forestale di Sezione.

**ART. 11 - DEPOSITO RIFIUTI - DIVIETO**

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc... sul territorio del Patriziato.

L'Ufficio patriziale esigerà lo sgombero a carico del trasgressore.

**ART. 12 - COSTRUZIONI - DIVIETO**

E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

TITOLO III  
ACQUISTO DELLO STATO DI PATRIZIO  
CAPITOLO I  
CONCESSIONE E SVINCOLO

**ART. 13 - CONCESSIONE DELLO STATO DI PATRIZIO (ART. 43 LOP)**

<sup>1</sup> La domanda di concessione dello stato di patrizio dev'essere presentata all'ufficio patriziale, corredata dagli atti ufficiali comprovanti l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 43 della LOP.

<sup>2</sup> Se il richiedente appartiene già ad altro patriziato, dev'essere unita l'attestazione di svincolo da quest'ultimo.

<sup>3</sup> La domanda presentata dal marito si estende alla moglie, se consenziente, e ai figli minorenni.

**ART. 14 - SVINCOLO DALLO STATO DI PATRIZIO (ART. 43, CPV. 1, LETT. C LOP)**

La domanda di svincolo dallo stato di patrizio dev'essere presentata per iscritto all'ufficio patriziale.

<sup>2</sup> L'ufficio patriziale sottopone la domanda al consiglio patriziale.

CAPITOLO II  
RINUNCIA E RIACQUISTO DELLO STATO DI PATRIZIO

**ART. 15 - RINUNCIA ALLO STATO DI PATRIZIO (ART. 50 LOP)**

<sup>1</sup> La rinuncia allo stato di patrizio dev'essere comunicata per iscritto all'ufficio patriziale che informa il legislativo.

<sup>2</sup> La rinuncia ha effetto immediato salvo indicazione contraria dell'interessato.

**ART. 16 - RIACQUISTO DELLO STATO DI PATRIZIO (ART. 49 LOP)**

Il riacquisto dello stato di patrizio, avviene conformemente alle disposizioni di legge.

CAPITOLO III  
REGISTRO DEI PATRIZI, DEI VOTANTI E DEI FUOCHI

**ART. 17 - REGISTRO (ART. 56 LOP)**

L'ufficio patriziale allestisce e aggiorna periodicamente il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, che attesta:

- a) lo stato di patrizio;
- b) la qualità dell'avente diritto di voto;
- c) i fuochi con diritto di godimento.

TITOLO IV  
ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO  
CAPITOLO I  
GENERALITÀ

**ART. 18 - GENERALITÀ (ART. 64 LOP)**

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea patriziale
- b) il Consiglio patriziale
- c) l'Ufficio patriziale

CAPITOLO II  
ASSEMBLEA PATRIZIALE

**ART. 19 - COMPOSIZIONE (ART. 67 LOP)**

L'assemblea è la riunione degli aventi diritto al voto in materia patriziale. Essa è pubblica.

CAPITOLO III  
IL CONSIGLIO PATRIZIALE

**ART. 20 - COMPETENZE (ART. 79 LOP)**

Il Consiglio patriziale è composto da 21 membri ed esercita le competenze dell'assemblea patriziale conferite dall'art. 68 da lett. b) a o) LOP, riservato diritto di iniziativa e di referendum secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, ritenuto che i quozienti ivi previsti sono computati sul numero dei cittadini patrizi domiciliati nel comune di patriziato.

**ART. 21 - SEDUTA COSTITUTIVA (ART. 78 E 68 LOP)**

Il Consiglio patriziale si raduna in seduta costitutiva entro 30 giorni dalla sua elezione e procede alla nomina dell'Ufficio presidenziale composto da: un presidente, uno primo e un secondo vice-presidente e due scrutatori.

**ART. 22 - SESSIONI ORDINARIE (ART. 69 E 71 LOP)**

Il Consiglio patriziale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.

La prima sessione deve aver luogo entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

La seconda sessione deve aver luogo entro il 31 dicembre e si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno.

**ART. 23 - SESSIONI STRAORDINARIE (ART. 70 LOP)**

Il Consiglio patriziale può essere convocato in sessione straordinaria dall'Ufficio patriziale:

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda scritta e motivata di almeno 1/3 dei membri del Consiglio patriziale,
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

**ART. 24 - CONVOCAZIONE (ART. 72 LOP)**

L'Ufficio patriziale convoca il Consiglio patriziale mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei suoi membri almeno sette giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

**ART. 25 - LUOGO (ART. 77 LETT. A LOP)**

Il Consiglio patriziale ha luogo nell'apposita sala patriziale o in un'altra sala del Quartiere di Claro.

### **ART. 26 - NUMERO LEGALE (ART. 73 E 74 LOP)**

Il Consiglio patriziale può validamente deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

### **ART. 27 - URGENZA (ART. 59 LOC)**

Il Consiglio patriziale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.

### **ART. 28 - RINVIO (ART. 172 LOC)**

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, il Consiglio patriziale prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei suoi membri.

### **ART. 29 - UFFICIO PRESIDENZIALE E COMPITI DEL PRESIDENTE (ART. 78 LETT. B LOP)**

Ogni anno, all'inizio del primo Consiglio patriziale ordinario, è designato l'Ufficio presidenziale composto da un presidente, un primo vice-presidente e un secondo vice-presidente e due scrutatori.

Il Presidente:

- a) dirige il Consiglio patriziale, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

### **ART. 30 - SCRUTATORI**

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

### **ART. 31 - VERBALE (ART. 76 E 78 LETT. F LOP)**

Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome e cognome;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

### **ART. 32 - APPROVAZIONE**

Il contenuto relativo all'art. 31 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine della seduta. L'approvazione del riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto avviene nella prima seduta successiva.

Il verbale del riassunto delle discussioni deve essere trasmesso a tutti i consiglieri assieme ai rapporti.

### **ART. 33 - SISTEMA DI VOTO (ART. 78 LETT. H LOP)**

Il Consiglio patriziale vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Se è deciso per maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, esso vota per appello nominale o per voto segreto.

### **ART. 34 - PROCEDIMENTO VOTAZIONI (ART. 78 LETT. H LOP)**

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

- a) votazioni preliminari: vanno messe in votazione prima di tutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia;
- b) votazioni eventuali: quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazione quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale;
- c) votazione finale: ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

### **ART. 35 - QUOZIENTE DI VOTO (ART. 74 PTO 2 LOP)**

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Gli oggetti di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'articolo 68 LOP devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato ancora di parità o se il numero dei voti necessario non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.

I consiglieri esclusi dal voto in forma dell'articolo 38 del presente regolamento, non sono computati nel numero dei presenti.

### **ART. 36 - REVOCA DELLE RISOLUZIONI (ART. 74 LOP)**

Il Consiglio patriziale può revocare una risoluzione, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.

### **ART. 37 - PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI (ART. 76 CPV 2 LOP)**

Il Presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni del Consiglio patriziale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

### **ART. 38 - CASI DI COLLISIONE (ART. 75 LOP)**

<sup>1</sup> Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

<sup>2</sup> L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fine economici non determina collisione di interessi nei suoi membri.

<sup>3</sup> La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

### **ART. 39 - MESSAGGI E RAPPORTI**

<sup>1</sup> I messaggi dell'Ufficio patriziale devono essere inviati ai membri del Consiglio patriziale almeno 20 giorni prima della seduta del Consiglio patriziale chiamato a discuterli.

<sup>2</sup> I rapporti delle commissioni sono trasmessi ai membri del Consiglio patriziale almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio patriziale chiamato a discuterli.

### **ART. 40 - INTERPELLANZA**

Ogni consigliere, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza del Consiglio patriziale. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o al prossimo Consiglio patriziale. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima del Consiglio patriziale, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso dello stesso.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

### **ART. 41 - MOZIONE (ART. 78 LETT. L LOP E ART. 67 LOC)**

<sup>1</sup> Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio patriziale, che non sono all'ordine del giorno demandate dal Consiglio patriziale ad una commissione permanente o speciale e trasmettere contemporaneamente all'Ufficio patriziale.

<sup>2</sup> La commissione competente deve essere designata o nominata seduta stante. Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha diritto di essere sentito.

<sup>3</sup> Entro sei mesi dalla data di presentazione della mozione l'Ufficio patriziale ha la facoltà di allestire un preavviso scritto all'attenzione della commissione. Esso è pure tenuto a collaborare fornendo la necessaria documentazione e assistenza.

<sup>4</sup> La commissione deve presentare il suo rapporto entro sei mesi dalla scadenza di cui al cpv. 3.

<sup>5</sup> L'Ufficio patriziale deve esprimersi su questo rapporto sollecitamente e mettere l'oggetto all'ordine del giorno, di regola, per la prossima seduta del Consiglio patriziale.

#### **ART. 42 - MODALITÀ (ART. 77 H LOP)**

Le sedute del Consiglio patriziale sono pubbliche.

Riprese audio e video del Consiglio patriziale devono ottenere il preventivo consenso del presidente del Consiglio patriziale.

### CAPITOLO IV

#### **CONTI - ESAME DELLA GESTIONE - COMMISSIONE DELLA GESTIONE**

#### **ART. 43 - CONTI**

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

#### **ART. 44 - PAGAMENTI E RISCOSSIONI; DIRITTO DI FIRMA (ART. 111 LOP)**

<sup>1</sup> I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale e/o bancario.

<sup>2</sup> Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

<sup>3</sup> Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti.

#### **ART. 45 - CONTABILITÀ (ART. 113 LOP)**

La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.

#### **ART. 46 - COMMISSIONE DELLA GESTIONE (ART. 68 LETT. M E ART. 78 LETT. I LOP)**

La commissione della gestione viene nominata per il quadriennio, in occasione della seduta costitutiva.

La commissione della gestione si compone di cinque membri.

#### **ART. 47 - ATTRIBUZIONI (ART. 114 LOP)**

<sup>1</sup> La commissione esamina e si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del consiglio patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

<sup>2</sup> La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria.

#### **ART. 48 - INCOMPATIBILITÀ (ART. 115 LOP)**

Non possono far parte della commissione:

- a) i membri dell'ufficio patriziale ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitore e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

#### **ART. 49 - COLLISIONE (ART. 116 LOP)**

<sup>1</sup> Chi ha rivestito la carica di membro dell'ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

<sup>2</sup> Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

## **ART. 50 - RAPPORTO (ART. 117 LOP)**

<sup>1</sup> La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'ufficio patriziale almeno sette giorni prima della seduta del consiglio patriziale. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

<sup>2</sup> Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

<sup>3</sup> Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi al consiglio patriziale.

Il consiglio patriziale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

## **ART. 51 - NORME SUL FUNZIONAMENTO**

<sup>1</sup> Nella sua prima seduta la commissione della gestione nomina tra i suoi membri un presidente e un vice-presidente.

<sup>2</sup> La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno sette giorni prima della seduta.

<sup>3</sup> Le sedute sono valide solo se sono presenti almeno tre membri.

<sup>4</sup> Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere in visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

<sup>5</sup> La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

<sup>6</sup> Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri.

<sup>7</sup> I membri della commissione devono osservare la discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

## **ART. 52 - COMMISSIONI SPECIALI (ART. 78 LETT. I E 91 LOP)**

Per l'esame di problemi determinanti il consiglio patriziale può nominare commissioni speciali composte da tre a sette membri.

## **CAPITOLO V L'Ufficio patriziale**

### **ART. 53 - COMPOSIZIONE (ART. 81 LOP)**

<sup>1</sup> L'ufficio patriziale si compone di cinque membri, compreso il presidente.

<sup>2</sup> La carica è obbligatoria.

### **ART. 54 - LUOGO (ART. 94 LETT. A LOP)**

L'ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sede patriziale e fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.

### **ART. 55 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE; DIREZIONE (ART. 94 LETT. B LOP)**

<sup>1</sup> L'ufficio patriziale è inoltre convocato dal presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'ufficio patriziale.

<sup>2</sup> In quest'ultimo caso il presidente vi dà seguito entro cinque giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

<sup>3</sup> Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice-presidente o da un altro membro dell'ufficio patriziale.

<sup>4</sup> Per le sedute straordinarie i membri dell'ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

<sup>5</sup> Le sedute dell'ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

<sup>6</sup> Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.

## **ART. 56 - VOTAZIONI (ART. 94 LETT. D LOP)**

<sup>1</sup> Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il presidente per ultimo.

<sup>2</sup> Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'ufficio patriziale lo richiede.

## **ART. 57 - VERBALE; CONTENUTO E APPROVAZIONE (ART. 94 LETT. E LOP)**

<sup>1</sup> Il verbale viene approvato e firmato dal presidente e dal segretario al più tardi la seduta successiva.

<sup>2</sup> Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

<sup>3</sup> Ogni membro dell'ufficio può far iscrivere come ha votato.

## **ART. 58 - OBBLIGO DI DISCREZIONE (ART. 94 LETT. F LOP)**

I membri dell'ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'ufficio patriziale e delle sue commissioni.

## **ART. 59 - ISPEZIONE; RILASCIO DI ESTRATTI (ART. 94 LETT. F LOP)**

<sup>1</sup> I membri dell'ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio e in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

<sup>2</sup> Lo stesso diritto spetta alle commissioni del consiglio patriziale per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

## **ART. 60 - TASSA CANCELLERIA**

<sup>1</sup> Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'ufficio patriziale riscuote tasse di cancelleria.

<sup>2</sup> Queste ultime sono fissate dall'ufficio patriziale mediante ordinanza.

## **ART. 61 - LAVORI E FORNITURE (ART. 12 E 15 LOP)**

Viene applicata la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb).

## **ART. 62 - SORPASSI DI GESTIONE CORRENTE; CREDITO SUPPLETORIO E SORPASSI DI CREDITO (ART. 109 LOP)**

<sup>1</sup> Nei casi di assoluta urgenza, l'ufficio patriziale può fare spese correnti non preventivate, senza il consenso del consiglio patriziale, fino ad un importo annuo complessivo di CHF 20'000 e secondo l'art. 93a LOP.

<sup>2</sup> Il credito suppletorio è il complemento di un credito d'investimento.

<sup>3</sup> Nei casi in cui vi è un sorpasso accertato di almeno il 10% del credito originario e superiore a CHF 20'000, il credito suppletorio deve essere richiesto mediante apposito messaggio al consiglio patriziale.

## **ART. 63 - DELEGAZIONI E COMMISSIONI (ART. 91 LOP)**

<sup>1</sup> L'ufficio patriziale può nominare le commissioni e le delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.

<sup>2</sup> Di ogni commissione e delegazione deve fare parte un membro dell'ufficio, di regola in qualità di presidente.

<sup>3</sup> Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, l'ufficio decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni.

<sup>4</sup> Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.

## CAPITOLO VI I dipendenti del Patriziato

### **ART. 64 - NOMINA (ART. 101 LOP)**

<sup>1</sup> L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:

- a) il segretario;
- b) il contabile;
- c) eventuale personale ausiliario

<sup>2</sup> Il Patriziato può inoltre far capo a personale avventizio che viene assunto annualmente o periodicamente, a dipendenza delle necessità.

### **ART. 65 - PERIODO DI PROVA**

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

### **ART. 66 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO D'IMPIEGO**

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di sei mesi.

### **ART. 67 - REQUISITI (ART. 103 LOP)**

<sup>1</sup> Il Patriziato a dipendenza delle proprie esigenze stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti.

<sup>2</sup> E' richiesta preferibilmente la nazionalità Svizzera e lo stato di patrizio.

<sup>3</sup> Altri requisiti o condizioni (formazione, esperienza, ecc.) saranno stabiliti di volta in volta dall'ufficio patriziale e pubblicate unitamente al bando di concorso all'albo.

### **ART. 68 - INCOMPATIBILITÀ PER CARICA (ART. 83 LOP)**

I dipendenti del patriziato non possono assumere la carica di membro dell'ufficio patriziale, né far parte della commissione della gestione; fanno eccezione le funzioni di segretario e contabile quando è svolta da un membro dell'ufficio patriziale.

### **ART. 69 - INCOMPATIBILITÀ PER PARENTELA (ART. 84 LOP)**

Per parentela la carica di segretario è incompatibile nei confronti del presidente dell'ufficio patriziale per i casi di cui all'art. 84 LOP, nonché, limitatamente al primo grado ed al coniuge, anche nei confronti dei membri dell'ufficio patriziale. In questi casi egli decade immediatamente dalla carica.

### **ART. 70 - DOVERI DI SERVIZIO (ART. 103 LOP)**

<sup>1</sup> I dipendenti e il personale avventizio devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.

<sup>2</sup> Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

### **ART. 71 - SEGRETO D'UFFICIO**

I dipendenti e il personale avventizio sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

## IL SEGRETARIO E CONTABILE

### ART. 72 - COMPITI IN GENERALE E IN PARTICOLARE

<sup>1</sup> Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'ufficio patriziale.

<sup>2</sup> In particolare si occupa di:

- a) firma con il presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'ufficio patriziale;
  - b) redige il verbale del Consiglio patriziale e dell'ufficio patriziale;
  - c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato;
  - d) altri compiti secondo mansionario.
- <sup>3</sup> Il contabile si occupa:
- a) della tenuta contabile del patriziato secondo le norme di legge;

## CAPITOLO VII

### ONORARI, STIPENDI, DIARIE E INDENNITÀ

#### ART. 74 - EMOLUMENTI

I membri dell'ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- presidente	CHF	2'000.00
- vice presidente	CHF	1'800.00
- membro	CHF	1'500.00
- membro della commissione di gestione	CHF	250.00
- membro di altre commissioni	CHF	100.00
- per ogni seduta è corrisposta un'indennità di	CHF	20.00

#### ART. 75 - STIPENDI DEI DIPENDENTI, ONERI SOCIALI E RINCARO

<sup>1</sup> Gli stipendi dei dipendenti del Patriziato sono calcolati sulla base della Scala stipendi dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino (versione base 2020) e versati in 12 o 13 mensilità

- minima: Classe 1
- massima: Classe 2

<sup>2</sup> Nei limiti delle specifiche normative, i dipendenti sono assicurati in base alla Legge sull'AVS-AI-IPG-AD e alla Legge sulla Previdenza Professionale e al pagamento dei relativi contributi e quote.

<sup>3</sup> Tutti gli stipendi possono essere adeguati annualmente.

<sup>4</sup> La decisione dello stipendio annuale al momento dell'assunzione è di competenza dell'ufficio patriziale.

#### ART. 76 - DIARIE ED INDENNITÀ PER MISSIONI

<sup>1</sup> Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- a) per mezza giornata CHF 100.00
- b) per una giornata CHF 200.00
- c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

<sup>2</sup> Le indennità giornaliere non sono accordate a coloro che beneficiano, da parte del datore di lavoro, di giornate lavorative a favore di cariche pubbliche.

CAPITOLO VIII  
**CONTRAVVENZIONI**

**ART. 77 - AMMONTARE DELLA MULTA (ART. 118 LOP)**

<sup>1</sup> L'ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

<sup>2</sup> L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali, è stabilita ad un massimo di CHF 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

TITOLO V  
REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI

**ART. 78 - ORDINANZE**

<sup>1</sup> L'ufficio patriziale può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

<sup>2</sup> Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno trenta giorni.

<sup>3</sup> Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento

**ART. 79 – CONVENZIONI (ART. 128A LOP)**

<sup>1</sup> Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

<sup>2</sup> La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dal Consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'ufficio patriziale.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGATIVE E GENERALI

**ART. 80 - ENTRATA IN VIGORE; DIRAMAZIONE**

<sup>1</sup> Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione governativa.

<sup>2</sup> Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

**ART. 81 - ABROGAZIONE**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale attualmente in vigore.

**ART. 82 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Per tutte le disposizioni di legge alle competenze del Consiglio patriziale non comprese nel presente regolamento, verranno applicate la LOP (Legge organica Patriziale), la RALOP (Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale) e il RgfcP (Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati).

Approvato dall'Ufficio patriziale di Claro con risoluzione del 09 giugno 2020

Approvato dal Consiglio Patriziale di Claro con risoluzione del 14 luglio 2020

Approvato dalla Sezione Enti locali con risoluzione del 2 novembre 2020